

mento, francamente dirò alla Camera quello che, a mio modo di vedere, parmi renda non accettabile il suddetto emendamento, se non si voglia mutare interamente l'articolo 2 e modificare, in certa colta guisa, il principio della legge svolto dall'articolo 1 sino all'articolo 3. Imperocchè, secondo questo metodo, al quale anch'io mi sento un poco inclinato, si verrebbe a stabilire che le eccezioni non fossero possibili se non a quelle condizioni che egli vorrebbe, e da stabilirsi in forma di legge; ma allora sarebbe da vedere come questa formola che ci propone potesse stare con il principio della legge medesima. E ciò facendosi mi pare che emerga evidente di non potersi adottare l'emendamento.

Signori, è ben chiaro ed evidente che con l'articolo 2 si stabiliscono le eccezioni tassative al principio di non cumulazione. Tali eccezioni, meno quella segnata nel comma 1 dell'articolo 2, non vanno sottoposte ad una legge speciale, siccome vorrebbe il signor Fabricatore, ma sibbene alle condizioni di che tratta l'articolo 3 del progetto di legge. Il volere che ogni eccezione si avesse a fare per legge speciale, e non dal ministro responsabile, ma secondo le condizioni racchiuse nell'articolo 3, implicherebbe il concetto che ogni eccezione la si volesse per legge, ed allora converrebbe cancellare l'intero articolo 2, e quindi scomparirebbe, anzichè potesse di emendamento essere suscettivo l'articolo 3 del progetto.

Dunque leggiamo il principio assoluto di questa legge contro le cumulazioni, leggiamo in essa come le cumulazioni sono permesse in via di eccezione: ora a quali condizioni si fanno queste eccezioni? Lo dice l'articolo 3: « Le cumulazioni indicate nel precedente articolo non potranno aver luogo quando l'uno dei due impieghi già si trovi riunito all'altro per legge, od il pieno e regolare adempimento dei doveri di entrambi ne venisse impedito. »

Quest'ultima locuzione non si può, come innanzi dicevamo, applicare al paragrafo 1, perchè i due impieghi riuniti per disposizione di legge formano il caso di eccezione del comma 1 dell'articolo 3.

Ora l'articolo 3 dice che queste eccezioni non possono essere ammesse quando dal cumulo di due impieghi venga impedito il regolare adempimento dei doveri d'entrambi. Ma chi potrà dire che questo caso si verifica in una data circostanza?

Il potere potrebbe sempre coprire la sua responsabilità colle eccezioni stabilite dalla legge, e solo potrebbe rispondere se non avesse negli speciali casi rispettato nel fatto la sanzione dell'articolo 3. Ma ciò non potrebbe permettere, che col sistema del progetto potesse mai rimanere l'articolo 2, quando con l'emendamento proposto si verrebbe ad imporre che dovesse per legge provvedersi ai singoli casi, e non dal potere responsabile, ma a norma delle condizioni stabilite da questa legge nel cennato articolo 3.

L'emendamento avrebbe per iscopo di non lasciare il potere giudice in tali questioni. Ma se votiamo l'articolo 3 dopo il 2 non si potrà conciliare il sistema dell'emendamento Fabricatore, ed io pregherei l'onorevole mio amico a porci attento esame, e verrà, spero, nella mia conclusione, la quale mi viene comandata dalla logica delle cose. Chè, se si volesse togliere al potere la cognizione dei casi eccezionali sotto date condizioni, e volere che la legge vi provvedesse, io, che sono poco tenero a concedere al potere, quando posso far dettare alla legge, mi uniformerei al pensiero dell'onorevole Fabricatore qualora egli proponesse di mutare il principio che leggesi negli articoli 2 e 3 del progetto, e converrebbe formolarsi altro progetto. Ma rimanendo l'articolo 2, il suo emendamento all'articolo 3 non può avere pratica applicazione.

Spero vorrà convincersi di queste chiare ragioni che, per amore del vero, sono stato mosso a sottoporre alla Camera.

FABRICATORE. Ritiro il mio emendamento per riproporlo in altro luogo, giacchè anch'io riconosco che molti cambiamenti dovrebbero per ciò seguire nella legge.

PRESIDENTE. Allora se ne riprenderà la discussione quando lo riproporrà.

Intanto, poichè questo emendamento è ritirato, e non seguirà più discussione sul medesimo, ha facoltà di parlare il deputato D'Ondes-Reggio.

D'ONDES-REGGIO. Signori, non comprendo come si possano ragguagliare gl'impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni con un professore di una Università libera. Università libera vuol dire un istituto che non ha che fare nè collo Stato, nè colle provincie, nè coi comuni. A questo estremo, per esser logici, bisogna sancire che neppure si può cumulare un impiego d'intraprese di strade ferrate o di qualunque altra che non dipendano affatto dal Governo, nè dai comuni, nè dalle provincie, come non dipendono le Università libere.

Di più, o signori, quando comprendete nell'accennato divieto le Università libere, dovete comprendervi anche coloro i quali da sè soli insegnano nelle loro case; imperocchè Università libere significa insegnamento di molti i quali si sono riuniti insieme. Dunque per tutti i versi l'inclusione di queste parole: *Università libere*, nell'articolo 1 è inammissibile.

Di più, o signori, le Università libere naturalmente non sono dove si trovano quelle stipendiate dallo Stato, perchè difficilmente le prime possono colle seconde far concorrenza.

Infatti noi vediamo che nel Belgio vi sono due Università libere là appunto dove non esistono le Università dello Stato: una di esse è a Brusselle, un'altra a Lovanio; mentre quelle dello Stato sono l'una a Liège, l'altra a Gand.

Dunque chi è che attenderà ordinariamente all'insegnamento nelle Università libere? Probabilmente dovranno esservi dei valenti professori, perchè altrimenti non potrebbero sostenere la concorrenza. Dunque non saranno impiegati burocratici, che di consueto molto di scienze non s'intendono, saranno ordinariamente professori di licei e di ginnasi. Ora, ciò stando, io non dubito di asserire che noi dobbiamo molto favoreggiarle, come un vivaio da cui si possano prendere insegnanti per quelle retribuite dallo Stato, e sotto un altro riguardo ancora, vale a dire; affinchè a poco a poco si possa introdurre presso di noi la prevalenza dell'insegnamento libero, il quale credo che nel progresso del tempo dovrà assolutamente surrogare quello remunerato dallo Stato.

Io quindi ho fiducia che la Camera vorrà togliere dall'articolo 1 queste parole: *Università libere*.

MANCINI. È a me concesso di parlare?

PRESIDENTE. Il deputato D'Ondes-Reggio ha proposto che siano cancellate dall'articolo 1 le parole: *dalle Università libere*.

Il deputato Mancini ha la parola su questo emendamento.

MANCINI. Premessa la dichiarazione che io considero il principio informatore di questa legge come giusto e benefico, e per ciò vorrei prevenire gli eccessi del principio stesso, i quali potrebbero per avventura compromettere il conseguimento di quei provvidi effetti che certamente il Governo e la Commissione si propongono. . .

FINZI. Domando la parola.

MANCINI. . . non solamente io mi associo all'emendamento proposto dal deputato D'Ondes-Reggio, ma per dimostrarne